



Settore Funzione Pubblica

A.A.L.L. - P.A.

SERVIZI CON “TELELASER” PRIVI DELLA PRESCRITTA OMOLOGAZIONE

Apprendiamo dagli iscritti che sono in via di predisposizione da parte del Comando dei servizi di controllo della velocità (anche nelle strade con limite 30) con l'uso di misuratori della velocità del tipo “TELELASER”.

Senza indugio invitiamo il Comando a mettere a disposizione degli operatori i dati di omologazione degli strumenti che saranno utilizzati dalle pattuglie, così che possano essere forniti a ogni cittadino sanzionato che eventualmente contesti l'accertamento e avanzi obiezioni sulla regolarità dell'apparecchio.

Il Comando ha il dovere di tutelare gli operatori e di non esporli a possibili conflitti o contestazioni derivanti dalla situazione normativa delle dotazioni utilizzate.

E' ormai dato certo e incontrovertibile, stanti le sentenze della Corte di Cassazione sul tema, che, in riferimento all'art. 142 C.d.S e relativo Regolamento di Attuazione, 'approvazione' e 'omologazione' degli strumenti per il rilevamento della velocità sono atti complementari ma in assoluto non equipollenti.

Sul punto è chiarissimo il dispositivo dell'Ordinanza emessa dalla Cassazione Civ. Sez. II il 14 maggio 2025 n. 12924:

“In tema di violazioni del codice della strada per superamento dei limiti di velocità, l'accertamento effettuato mediante apparecchiatura “autovelox” è illegittimo se il dispositivo, pur approvato, non è stato anche omologato ai sensi dell'art. 142 comma 5 del C.d.S e dell'art. 192 del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992. L'approvazione non è giuridicamente equipollente all'omologazione, trattandosi di procedimenti distinti per finalità e natura. Le circolari ministeriali che sostengono l'equivalenza tra approvazione e omologazione non hanno valore normativo e non incidono sull'interpretazione delle fonti primarie”.

Infine, nell'ultima sentenza in ordine di tempo, n. 13997/2025, la Suprema Corte stabilisce che, in caso di mendace dichiarazione di omologazione sui verbali di contestazione, si deve procedere anche a querela per falso nei confronti dell'agente accertatore. E' giuridicamente evidente come le circolari proposte nel tempo dai Ministeri competenti, che hanno maldestramente tentato di equiparare 'approvazione' e 'omologazione', a nulla valgono nei confronti delle fonti primarie del diritto.

Le sentenze citate non sono casi isolati: dal 2001 la Corte di Cassazione ha emesso almeno ventisette (27) sentenze/ordinanze ove ribadisce che gli apparecchi di misurazione della velocità, quali strumenti metrico legali che rilasciano prova legale, devono avere il decreto di omologazione rilasciato dal MISE oltre alla approvazione e alla certificazione metrologica nazionale.

Per i Telelaser debbono valere le medesime condizioni, in quanto strumenti di misurazione della velocità con caratteristiche e finalità analoghe agli autovelox che danno luogo ai medesimi effetti giuridici in capo ai cittadini.

Già da tempo SNATER ha denunciato in tutte le sedi competenti l'uso palesemente illegittimo da parte di Amministrazione Comunale e Comando di apparecchiature non omologate, come ad esempio gli INFOVELOX (ma almeno questi non danno luogo a effetti giuridici negativi sui cittadini) e gli AUTOVELOX, con i quali hanno tappezzato la Città in nome di un concetto effimero di sicurezza stradale per la quale necessitano ben altre azioni: assunzioni, valorizzazione e riconoscimenti economici dedicati agli operatori, per non parlare di seri interventi sulla segnaletica stradale e sulla manutenzione stradale. Le condizioni di oggettiva pericolosità del manto stradale in moltissime strade della città sono sotto gli occhi di tutti.

Ultimamente sembra che gli interventi più qualificanti si siano limitati ai c.d. "bolloni" con il limite 30. Di riasfaltature, al di là di qualche sporadico rappezzo che dura "da Natale a Santo Stefano", purtroppo non se ne vedono.

Certo, per fare le cose bene i soldi bisogna spenderli, possibilmente in modo oculato e mirato, mentre questa Amministrazione preferisce incassarli e basta investendo poco e male.

Stante quanto sopra, a tutela degli operatori del Corpo, la scrivente O.S. *in primis* invita il Comando di Polizia Locale del Comune di Bologna a non predisporre servizi che prevedano l'utilizzo ad uso sanzionatorio dei misuratori di velocità.

Inoltre, si diffida formalmente il medesimo Comando dall'imporre ordini di servizio in tal senso, almeno fino a quando verrà definitivamente chiarito che gli apparecchi sono regolarmente **omologati (e non solo approvati)**.

D'altronde, è quanto già si fa con gli apparecchi tipo etilometro: questi sono accompagnati dalla documentazione attestante la loro regolarità e perfetta conformità, che le pattuglie possono esibire a eventuali cittadini richiedenti.

Perché quello che si fa per gli etilometri non si fa per i misuratori della velocità?

Perché nei confronti di un cittadino che legittimamente chieda chiarimenti sulla regolarità dello strumento con cui viene sanzionato dobbiamo lasciare gli operatori a barcamenarsi e inventare motivi più o meno fantasiosi sulla sua indisponibilità?

Non sarebbe più corretto e professionale potergli esibire immediatamente almeno la documentazione principale dell'apparecchiatura?

Come abbiamo scritto altre volte, questo attiene alla considerazione e al rispetto che si ha nei confronti dei cittadini e dei lavoratori.

Spiace dover confermare che questa Amministrazione, che si riempie la bocca di belle parole, nei fatti non manifesti alcuna considerazione né dei suoi operatori né dei cittadini, a cui però chiede continuamente di rispettare regole sempre più stringenti, e purtroppo, talvolta, astruse.

Come sempre SNATER è a disposizione delle operatrici e operatori che loro malgrado siano coinvolti in attività che, documenti alla mano, al momento appaiono assolutamente illegittime.

Buon lavoro a tutti.

La Segreteria e i delegati SNATER A.A.L.L.